

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-2054 del 29/06/2016
Oggetto	D.LGS. N. 152/06 E SMI, LR N. 5/06 E SMI, DGR N. 2170/2015 - MODIFICA E INTEGRAZIONE AL PROVVEDIMENTO N. 2906 DEL 28/09/2015 DI APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO "PROGETTO UNICO DI BONIFICA, RELATIVO AL SITO PV ESSO 4203-106766 UBICATO IN COMUNE DI FAENZA (RA), VIA EMILIA PONENTE 2, PRESENTATO DALLA SOCIETA ESSO ITALIANA SRL AVENTE SEDE LEGALE IN COMUNE DI ROMA, VIALE CASTELLO DELLA MAGLIANA N. 25
Proposta	n. PDET-AMB-2016-2107 del 28/06/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno ventinove GIUGNO 2016 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

---

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna**

---

Oggetto: D.LGS. N. 152/06 E SMI - LR N. 5/06 E SMI - DGR N. 2170/2015 - MODIFICA E INTEGRAZIONE AL PROVVEDIMENTO N. 2906 DEL 28/09/2015 DI APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO "PROGETTO UNICO DI BONIFICA" RELATIVO AL SITO PV ESSO 4203-106766 UBICATO IN COMUNE DI FAENZA (RA), VIA EMILIA PONENTE 2, PRESENTATO DALLA SOCIETÀ ESSO ITALIANA SRL AVENTE SEDE LEGALE IN COMUNE DI ROMA, VIALE CASTELLO DELLA MAGLIANA N. 25

IL DIRIGENTE

**VISTA** la nota PGRA/2016/5721 del 16/05/16 con cui la Società Esso Italiana srl (C.F. 00473410587) - avente sede legale in comune di Roma, viale Castello della Magliana n. 25 - ha trasmesso tramite SUAP a gli Enti competenti la documentazione relativa alla domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per l'attività di scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura derivanti dal trattamento delle acque di falda emunte per la bonifica del sito Ex PV Esso n. 4203 ubicato in comune di Faenza (RA), via Emilia Ponente 2;

**VISTI:**

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente. In particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative alla bonifica di siti contaminati di cui al D.Lgs. n. 152/06 e smi e relativi decreti attuativi (quali il DM n. 31/2015) sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'approvazione dei provvedimenti di cui al Titolo V, Parte IV, del D.Lgs. n. 152/06 e smi in materia di bonifica di siti contaminati;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2170 del 21 dicembre 2015 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13/2015 che, nella definizione dei compiti assegnati ad ARPAE, fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti, ivi comprese le modalità di conclusione dei procedimenti in corso avviati presso le Province;

**RICHIAMATI:**

- il DM Ambiente n. 31/2015 recante "*Regolamento recante criteri semplificati per la caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dei punti vendita carburanti*";
- il D.Lgs. n. 152/06 recante "*Norme in materia ambientale*" e smi, in particolare la Parte IV, Titolo V "*Bonifica di siti contaminati*";
- l'art. 5 della LR n. 5/06 e smi che stabilisce che "*le funzioni in materia ambientale conferite alle Province e ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3*

aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" sono confermate in capo ai medesimi Enti e con effetti dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo. Spettano altresì alle Province le funzioni regionali in materia di bonifica dei siti contaminati";

- la DGR del 21/12/2015, n. 2218 avente ad oggetto la "Linea guida relativa ai procedimenti di bonifica dei siti contaminati e modulistica" da utilizzare per i procedimenti di bonifica dei siti contaminati, di cui al Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/06, da parte dei soggetti proponenti interessati";

**CONSIDERATO** che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento, individuato per la pratica ARPAE n. 2016/1570, emerge quanto segue:

- nell'ambito del procedimento (avviato nel 2008) il Comune di Faenza - con atto prot. 514/2009 datato 14/05/09 - ha rilasciato a favore della Società Petroltecnica spa (quale fornitore di servizi per Esso Italiana srl) l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in rete fognaria pubblica derivanti dal sistema di Pump & Treat installato in sito (quale misura di messa in sicurezza d'emergenza della falda idrica superficiale), autorizzazione poi rinnovata con atto prot. 31944 del 30/08/12 (con validità fino al 13/05/2017);
- con provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 2906 del 28/09/15 è stato approvato con prescrizioni il Progetto Unico di Bonifica (PUB), che sostanzialmente ha autorizzato l'applicazione in sito della tecnologia Multi Phase Extraction (MPE) con il duplice scopo di intervenire sulla sorgente di contaminazione e - nel contempo - di operare come sistema di contenimento idraulico della contaminazione (andando quindi a sostituire l'impianto di P&T già in funzione);
- si rileva a tale proposito che l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in rete fognaria pubblica già rilasciata dal Comune di Faenza a favore di Petroltecnica spa avrebbe potuto essere espressamente sostituita e ricompresa nel predetto atto di approvazione n. 2906 del 28/09/15, come previsto ai sensi dell'art. 242 comma 7 del D.Lgs. n. 152/06 e smi, considerato che nulla mutava nelle caratteristiche quali-quantitative dello scarico a fronte del passaggio da P&T a sistema MPE;
- sulla base della documentazione trasmessa a corredo dell'istanza di AUA (PGRA/2016/5721 del 16/05/16) si evince che la Società Ecotherm spa ha ricevuto l'incarico da Esso Italiana srl per installare e gestire in fase di esercizio l'impianto MPE suddetto, e - pertanto - deve intendersi che Ecotherm spa formalmente "supera" la gestione del P&T da parte di Petroltecnica spa;
- con nota PGRA/2016/6107 del 25/05/16 questa SAC ha comunicato che l'istanza di Ecotherm spa relativa allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura derivanti dal trattamento delle acque di falda emunte mediante sistema di MPE per la bonifica del sito in oggetto deve essere valutata nell'ambito del procedimento di bonifica in corso e - ai sensi dell'art. 4 comma 4 del DM n. 31/15 e dell'art. 242 comma 7 del D.Lgs. n. 152/06 e smi - può essere sostituita e ricompresa all'interno dell'atto di approvazione del Progetto Unico di Bonifica (PUB);
- dato atto che, seppure sotto forma di istanza di rilascio AUA, la Società Ecotherm spa ha comunque sostanzialmente trasmesso la documentazione tecnica utile ai fini della valutazione da parte del Comune di Faenza in merito al rilascio dell'autorizzazione allo scarico, questa SAC ha trasmesso la predetta documentazione tecnica a tutti gli Enti competenti ed ha convocato (con nota PGRA/2016/6704 del 08/06/16) apposita Conferenza di Servizi finalizzata alla valutazione della modifica del provvedimento n. 2906 del 28/09/15 di approvazione del PUB con l'integrazione dell'autorizzazione allo scarico di cui all'oggetto e relative prescrizioni;
- in particolare all'oggetto della Conferenza di Servizi relativa alla valutazione della modifica della determina n. 2906 del 28/09/15 sono stati previsti i seguenti punti di discussione:
  - ✓ sostituzione ed integrazione - all'interno dell'atto - dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura derivanti dal trattamento delle acque di falda emunte mediante sistema di MPE per la bonifica del sito (istanza di Ecotherm spa);
  - ✓ indicazione esplicita della tempistica entro cui verrà dismesso l'impianto di P&T gestito dalla Società Petroltecnica spa. Sulla base della documentazione trasmessa si evince, infatti, che la Società Ecotherm spa ha ricevuto l'incarico da Esso Italiana srl per installare e gestire in fase di esercizio l'impianto MPE, e - pertanto - deve intendersi che Ecotherm spa formalmente "supera" la gestione del P&T da parte di Petroltecnica spa. Dato atto che verranno meno le condizioni espresse nel

rinnovo dell'autorizzazione allo scarico ad Essa rilasciata, l'autorizzazione allo scarico prot. 31944 del 30/08/12 del Comune di Faenza dovrà essere revocata;

- ✓ aggiornamento - all'interno dell'atto - delle CSR calcolate in modalità inversa (in ottemperanza a quanto disposto al punto 1.a) della determina n. 2906 del 28/09/15), così come riportate dalla Società Esso Italiana srl nella nota acquisita al PGRA/2016/3548 del 29/03/16;
- ✓ esplicita determinazione dell'importo della garanzia finanziaria che la Società dovrà prestare a garanzia della corretta esecuzione e completamento degli interventi previsti nel progetto di bonifica;

- dalla seduta della Conferenza dei Servizi, convocata in data 17/06/16 ai sensi dell'art. 14 della Legge 241/90 ed ai sensi dell'art. 4 comma 4 del DM n. 31/15, è emerso un quadro di sostanziale ed unanime consenso alla modifica e integrazione della determina della Provincia di Ravenna n. 2906 del 28/09/15 relativa all'approvazione del "*Progetto Unico di Bonifica*" per il PV in oggetto, con le seguenti valutazioni e prescrizioni:

- ✓ si dà atto che gli Enti competenti hanno espresso parere favorevole all'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque emunte e trattate nel sistema MPE richiesta dalla Società Ecotherm srl. In particolare la Società Hera spa - Direzione Acqua, in qualità di gestore della pubblica fognatura, ha specificato nel proprio parere (PGRA/2016/7123 del 15/06/16) apposite prescrizioni poi riportate dall'Unione della Romagna Faentina nel proprio parere favorevole rilasciato tramite PEC (PGRA/2016/7382 del 21/06/16). Tali prescrizioni costituiscono parte integrante dell'atto di modifica e integrazione della determina della Provincia di Ravenna n. 2906 del 28/09/15;
- ✓ l'impianto di P&T della Società Petroltecnica spa sarà dismesso al momento dell'installazione del sistema di MPE 8 come peraltro ribadito da Petroltecnica stessa nella nota PGRA/2016/6799 del 09/06/16). La Società Ecotherm srl, tramite Arcadis Italia srl, provvederà ad inviare un cronoprogramma con l'indicazione delle tempistiche previste per la messa in esercizio del sistema MPE. Arcadis Italia srl comunicherà inoltre la data di dismissione dell'impianto di P&T di Petroltecnica spa al fine di consentire all'Unione della Romagna Faentina di far decadere la relativa autorizzazione allo scarico;
- ✓ nell'atto di modifica e integrazione della determina della Provincia di Ravenna n. 2906 del 28/09/15 questa SAC riporterà le CSR calcolate dalla Società Esso Italiana srl in modalità inversa come richiesto e disposto al punto 1.a) del dispositivo della determina n. 2906 del 28/09/15, con contestuale rispetto delle CSC ai POC già individuati;
- ✓ la Società Esso Italiana srl dovrà prestare idonea garanzia finanziaria a garanzia della corretta esecuzione e completamento degli interventi autorizzati nella misura del 20% (venti per cento) del totale del computo metrico estimativo già presentato dalla Società decurtato delle spese già sostenute. A fronte di un totale stimato pari a 276.300 euro, la Società ha già provveduto ad eseguire la terebrazione dei pozzi di MPE (8.000 euro) e il test pilota OBC+ (35.000 euro). Il totale decurtato risulta pari a 233.300 euro, pertanto l'importo da garantire (20%) risulta pari a 46.660 euro;
- ✓ L'Ente che deve essere indicato quale Ente garantito dalla garanzia fideiussoria - a norma di quanto disposto dalla DGR n. 2218/2015 al punto 5.2.1 - è il Comune territorialmente competente, nel caso di specie il Comune di Faenza.

Lo schema definitivo di fideiussione da utilizzare è quello riportato in Allegato 13 alla DGR n. 2218/2015.

La fideiussione dovrà essere prestata dalla Società prima dell'avvio delle operazioni di bonifica; il Comune di Faenza dovrà comunicare a questa SAC sia l'avvenuta ricezione della fideiussione che l'avvenuta accettazione.

- ✓ per tutto quanto non espressamente modificato resta valido quanto già disposto con la determina n. 2906 del 28/09/15;

- si dà atto che ai sensi dell'art. 242 comma 7 del D.Lgs. n. 152/06 e smi "... *Ai soli fini della realizzazione e dell'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie all'attuazione del progetto operativo e per il tempo strettamente necessario all'attuazione medesima, l'autorizzazione regionale di cui al presente comma sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri*

e gli assensi previsti dalla legislazione vigente compresi, in particolare, quelli relativi alla valutazione di impatto ambientale, ove necessaria, alla gestione delle terre e rocce da scavo all'interno dell'area oggetto dell'intervento ed allo scarico delle acque emunte dalle falde. ..." l'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque emunte e trattate nel sistema MPE richiesta dalla Società Ecotherm srl si intende sostituita a tutti gli effetti e ricompresa all'interno della determina dirigenziale che sarà disposta per l'approvazione del presente documento;

- sulla base dell'istruttoria svolta e della documentazione agli atti non sussistono motivi ostativi all'approvazione della modifica e integrazione alla determina della Provincia di Ravenna n. 2906 del 28/09/2015 di approvazione del documento "Progetto Unico di Bonifica" relativo al sito in oggetto;

DATO ATTO che - ai sensi dell'art. 242 comma 7 del D.Lgs. n. 152/06 e smi - ARPAE SAC di Ravenna, convocata la Conferenza di Servizi, approva il Progetto Operativo di Bonifica - con eventuali prescrizioni ed integrazioni - entro 60 giorni dal ricevimento del documento, fatta salva l'eventuale sospensione dei tempi del procedimento per l'acquisizione di elementi integrativi;

SI INFORMA che:

- ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi, il responsabile del presente procedimento amministrativo è la Dott.ssa Silvia Boghi, in qualità di Istruttore Direttivo Tecnico della Struttura Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna;
- ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

#### DISPONE

1. DI STABILIRE che **la presente determina integra e modifica le disposizioni di cui alla determina della Provincia di Ravenna n. 2906 del 28/09/2015, e ne costituisce aggiornamento per le parti espressamente modificate e/o sostituite.**
2. DI APPROVARE - ai sensi dell'art. 242 comma 5 e dell'Allegato 4 al Titolo V della Parte IV del D.Lgs. n. 152/06 e smi - il documento "Progetto Unico di bonifica" presentato dalla Società Esso Italiana srl (C.F. 00473410587) - avente sede legale in comune di Roma, viale Castello della Magliana n. 25 - redatto ai sensi del DM Ambiente n. 31/2015 e dell'Allegato 4 alla Parte IV del alla D.Lgs. n. 152/06 e smi e relativo al Sito PV ESSO n. 4203-106746 ubicato in comune di Faenza (RA), via Emilia Ponente n. 2, con le seguenti considerazioni e prescrizioni aggiornate al 17 giugno 2016:
  - a) la Società Esso Italiana srl ha trasmesso agli Enti competenti (con nota acquisita al PGRA/2016/3548 del 29/03/16) le CSR calcolate in modalità inversa determinate per ciascuna sorgente di potenziale contaminazione (in ottemperanza a quanto disposto al punto 1.a) della determina n. 2906 del 28/09/15), di seguito riportate in confronto con le concentrazioni rappresentative alla sorgente (CRS):

SUOLO PROFONDO SP	CRS (mg/kg)	CSR (mg/kg)
Benzene	48,73	2*
Xileni	175,1	50*
Idrocarburi leggeri C≤12	1.369	250*

\*CSR<CSC, CSR posta pari alla CSC in recepimento alle indicazioni del MATTM Prot. 0029706/TRI del 18/11/2014

ACQUE SOTTERRANEE GW	CRS (µg/l)	CSR (µg/l)
Benzene	5.038	447,05
Toluene	20.195	5.260
Etilbenzene	4.311,6	1.288,87
Para-Xilene	7.537	6.596,16
Stirene	33,5	155
Benzo(a)antracene	0,150	9,4
Benzo(a)pirene	0,016	1,62
Benzo(g,h,i)perilene	0,026	0,26
Dibenzo(a,h)antracene	0,014	2,49
Idrocarburi totali come n-esano	49.264	1.262,99
MtBE	8.916	12.724

- b) ad esito dell'AdR condotta risultava un rischio sanitario non accettabile in relazione ai contaminanti ed ai percorsi considerati, pertanto - richiamato quanto descritto al punto 2 del documento del MATTM del 18.11.2014 "*Linee guida sull'analisi di rischio ai sensi del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. (prot. 29706)*" riguardo alla conservatività delle equazioni utilizzate nell'applicazione dell'Analisi di rischio livello 2 per il percorso di volatilizzazione dei contaminanti ed alla possibilità di potersi avvalere di dati derivanti da misure dirette (soil gas, etc.) rappresentative del fenomeno studiato ai fini dell'esclusione di tale percorso di volatilizzazione - la Società ha già effettuato una prima campagna di misura dei soil-gas.

Dal calcolo dei rischi sanitari in modalità diretta a partire dalle concentrazioni di soil-gas misurate per le sorgenti individuate la Società non ha rilevato superamenti dei limiti stabiliti dalla vigente normativa. All'interno dei pozzi di monitoraggio individuati quali PoC, nella campagna di monitoraggio delle acque di falda eseguita nel mese di maggio 2015, sono state riscontrate concentrazioni superiori alle CSC di riferimento (per l'MtBE la relativa CSC è indicata nel DM Ambiente n. 31/15 e, pertanto, la Società ha dovuto procedere alla presentazione del Progetto Unico di Bonifica (PUB) ai sensi del DM n. 31/15.

- c) si dà atto in ogni caso che la "*Linea Guida Operativa per il campionamento, il trasporto e l'analisi dei gas interstiziali nei siti contaminati*" approvata dalla Regione Emilia Romagna con Deliberazione n. 484 del 05/05/2015, richiama la necessità di effettuare almeno n. 4 campagne di monitoraggio soil-gas (una per stagione meteorologica) al fine di poter effettuare adeguate valutazioni ed avere un quadro stabile delle concentrazioni rappresentative per ciascun analita presente nei gas interstiziali e del rischio ad esse associato.
- d) a seguito dei test pilota eseguiti, la Società ha individuato la tecnologia Multi Phase Extraction (MPE) in abbinamento al Monitoraggio dell'attenuazione naturale accelerata tramite il composto Oxygen BioChem+TM (OBC+) la modalità per raggiungere gli obiettivi di bonifica individuati per le acque sotterranee (il rispetto delle CSC di cui alla tab. 2 dell'All. 5 al Titolo V, Parte IV, del D.Lgs. n. 152/06 e smi ai piezometri PM1, PM10, PM11, PM12 e PM13, di cui alla Tav. 14 allegata al presente provvedimento).

Dato atto che la tecnologia MPE potrebbe inficiare l'attendibilità delle misure in campo dei soil-gas, le campagne di monitoraggio da effettuare in accordo con la "*Linea Guida Operativa per il campionamento, il trasporto e l'analisi dei gas interstiziali nei siti contaminati*" potranno essere condotte al termine dei 18 mesi di funzionamento previsto per l'impianto di MPE.

Considerato che la Società ha già effettuato una prima campagna di misura dei soil-gas, il cui esito tra l'altro ha restituito un rischio sanitario accettabile, dovranno essere condotte n. 3 ulteriori

campagne di misura di soil-gas nel rispetto della predetta Linea Guida della Regione Emilia Romagna.

Qualora, al termine delle suddette campagne di misura di soil-gas, dovesse risultare che non è possibile escludere il percorso di volatilizzazione indoor/outdoor dalle valutazioni dell'AdR, l'obiettivo di bonifica da conseguire saranno le CSR calcolate in modalità inversa (di cui al predetto punto a)) garantendo contestualmente il rispetto delle CSC ai PoC per le acque sotterranee (pozzi PM1, PM10, PM11, PM12 e PM13, di cui alla Tav. 14 allegata al presente provvedimento) in ossequio al principio del "punto di conformità" per le acque sotterranee (di cui all'allegato 1 al Titolo V, Parte IV, del D.Lgs. n. 152/06 e smi).

3. DI AUTORIZZARE, a norma dell'art. 242 comma 7 del D.Lgs. n. 152/06, la **Società Esso Italiana srl** (C.F. 00473410587) - avente sede legale in comune di Roma, viale Castello della Magliana n. 25 - nella persona del legale rappresentante, **ad effettuare lo scarico delle emissioni in atmosfera derivanti dall'esercizio del sistema di MPE** presso il sito in oggetto alle seguenti condizioni e prescrizioni:

portata  $Q = 75 \text{ m}^3/\text{h} \cdot 7 = 525 \text{ m}^3/\text{h}$ ;

Periodicità = 24 h/giorno;

altezza dello scarico  $H = \text{tra } 2,5 \text{ e } 5 \text{ m}$ ;

sostanza	APPARTENENZA		VALORI DI EMISSIONE	
	tabella	classe	per un flusso di massa maggiore di (g/h)	valore limite (mg/Nm <sup>3</sup> )
Benzene	A1	III	25	5
Etilbenzene	D	III	2.000	150
Stirene	D	III	2.000	150
Toluene	D	IV	3.000	150
Xilene	D	IV	3.000	300
idrocarburi totali (n-esano) assimilabile a VOC	D	III	2.000	150

L'emissione dovrà essere sottoposta ad autocontrolli (in ingresso e in uscita dal sistema di trattamento) all'avvio, dopo 1 giorno dall'avvio, dopo 3 giorni e dopo 10 giorni dall'avvio e, successivamente, ad autocontrolli mensili per il successivo periodo. Gli esiti dei controlli devono essere annotati su apposito registro ed il punto di emissione deve essere attrezzato e accessibile per il prelievo dei campioni. La sostituzione del carbone attivo contenuto nei filtri adibiti al trattamento dell'aria e dei gas dovrà essere effettuata con tempistiche idonee ad assicurare la massima resa di abbattimento delle emissioni ed il cambio dovrà essere annotato su apposito registro vidimato da ARPA.

**La presente autorizzazione allo scarico di emissioni in atmosfera, a norma dell'art. 242 comma 7 del D.Lgs. n. 152/06 e smi, ha validità temporanea limitatamente alla durata delle operazioni di bonifica autorizzate nel presente atto.**

4. DI AUTORIZZARE, a norma dell'art. 242 comma 7 del D.Lgs. n. 152/06 e smi, la Società **Ecotherm srl** (CF: 02158610580) - avente sede legale in comune di Pomezia (Roma), via Vaccareccia n. 43D - nella persona del legale rappresentante, **ad effettuare lo scarico in pubblica fognatura delle acque emunte e trattate nel sistema MPE (Multi Phase Extraction) derivanti da operazioni di bonifica** nel sito in oggetto:

Responsabile dello scarico: Ecotherm srl

Indirizzo dell'insediamento da cui ha origine lo scarico: via Emilia Ponente, 2 - Faenza

Destinazione d'uso dell'insediamento: bonifica sottosuolo

Tipologia di scarico: acque reflue industriali

Ricettore dello scarico: fognatura mista

Sistemi di trattamento prima dello scarico impianto MPE: disoleazione, equalizzazione e filtrazione a carboni attivi

Impianto finale di trattamento impianto: dep. Formellino, via s. Giovanni di Formellino 2 Faenza

alle seguenti condizioni e prescrizioni:

- 1) E' ammesso unicamente lo scarico derivante dall'impianto Unità MPE per la bonifica delle acque di falda.
  - 2) Lo scarico deve rispettare i limiti di emissione indicati nella Tabella 1 Regolamento Comunale per gli scarichi in rete fognaria pubblica.
  - 3) **Entro tre mesi** dalla data di avviamento dell'unità MPE, la Ditta deve presentare un'analisi di caratterizzazione delle acque reflue scaricate al fine di verificarne il rispetto dei limiti di cui al punto precedente.
  - 4) Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori sulla linea di scarico delle acque reflue industriali:
    - impianto MPE costituito da disoleatore, equalizzazione e filtrazione su carboni attivi;
    - misuratore di portata elettromagnetico approvato e piombato da HERA;
    - pozzetto di prelievo costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo.
- Entro 6 mesi** dal ricevimento dell'atto autorizzativo, se non già presente, la ditta dovrà provvedere all'installazione del suddetto sistema di misurazione, fornendo ad Hera la relativa documentazione tecnica.
- 5) I sigilli apposti alla strumentazione di misura e controllo di cui al punto 4 potranno essere rimossi esclusivamente previa autorizzazione specifica da parte di Hera. La gestione e manutenzione di tali apparecchiature sarà a cura e con oneri a carico del titolare dell'autorizzazione che segnalerà tempestivamente ogni malfunzionamento, provvederà alla sollecita riparazione e conserverà i supporti dei dati registrati a disposizione di HERA
  - 6) Le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.
  - 7) HERA può, in qualunque momento a mezzo di incaricati, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità scaricate.
  - 8) E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente
  - 9) HERA ha la facoltà di sospendere temporaneamente lo scarico in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi. La sospensione ha effetto immediato dal momento della prima comunicazione e i reflui prodotti non potranno in nessun modo essere scaricati in fognatura.
  - 10) Ogni modifica strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione.
  - 11) La Ditta deve stipulare con HERA S.p.A., nel più breve tempo possibile, apposito **contratto** per il servizio di fognatura e depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n. 1480 del 11/10/2010. Hera provvederà ad inviare alla ditta specifica comunicazione per la sottoscrizione del suddetto contratto che dovrà avvenire, da parte del titolare dello scarico o dal legale rappresentate della ditta, entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa.



- 12) Il titolare è tenuto a presentare a HERA **denuncia annuale** degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). Hera provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto.
- 13) Al termine dei lavori il tecnico incaricato dovrà presentare, sotto la propria personale responsabilità, la dichiarazione di conformità delle opere debitamente compilata e firmata dove dichiara che l'impianto di scarico realizzato corrisponde al progetto presentato (o allo stato di fatto da allegare) ed alle presenti prescrizioni. Contestualmente dovrà essere inoltrata la documentazione tecnica e la matricola del prescritto misuratore di portata.
- 14) Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, HERA si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

**La planimetria della rete fognaria Tav. n. 4 di aprile 2016 rev. 0, costituisce parte integrante della presente determina.**

5. DI DARE ATTO che l'impianto di P&T della Società Petroltecnica spa (già in esercizio sul sito quale sistema di messa in sicurezza delle acque sotterranee) sarà dismesso al momento dell'installazione del sistema di MPE come peraltro ribadito da Petroltecnica stessa nella nota PGRA/2016/6799 del 09/06/16).

La Società Ecotherm srl, tramite Arcadis Italia srl, provvederà ad inviare un cronoprogramma con l'indicazione delle tempistiche previste per la messa in esercizio del sistema MPE. Arcadis Italia srl comunicherà inoltre la data di dismissione dell'impianto di P&T di Petroltecnica spa al fine di consentire all'Unione della Romagna Faentina di far decadere la relativa autorizzazione allo scarico (rinnovata con atto prot. 31944 del 30/08/12 con validità fino al 13/05/2017).

6. DI DARE ATTO che l'area ove insiste il PV secondo il vigente RUE (Regolamento Urbanistico ed Edilizio) del Comune di Faenza è destinata a "*Ambito misto di riqualificazione*" come da art. 10 delle NTA. Tale art. 10 identifica aree a prevalente attività economica all'interno del centro urbano che, pur assicurando la possibilità di sviluppo e riammodernamento del tessuto produttivo, possono evolvere verso una pluralità di funzioni tra cui, ad esempio, la funzione residenziale con i criteri e limitazioni riportati nel medesimo art. 10.

In ragione di ciò, considerando che attualmente il PV è inattivo (e non ne è prevista la riapertura a breve termine) ma è completo delle strutture funzionali all'attività, per l'area è stata considerata una destinazione d'uso "*commerciale ed industriale*". Qualora in futuro l'attività dovesse essere dismessa e la destinazione d'uso effettiva del Sito dovesse mutare rispetto all'attuale scenario, l'Analisi di Rischio e la procedura stessa dovranno essere riviste sulla base della nuova destinazione urbanistica evoluta nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti del Comune di Faenza.

In caso di dismissione del PV, tutte le strutture sopra terra e interrato afferenti alla conduzione dell'attività stessa dovranno essere rimosse.

7. DI DARE ATTO che l'inattività del punto vendita carburanti in oggetto (a far data dal mese di febbraio 2013) e la dichiarazione della Società di non prevederne una riapertura a breve termine supportano le predette valutazioni in base alle quali la conferma dell'esclusione del percorso di volatilizzazione dall'elaborazione dell'AdR potrà essere verificata mediante esecuzione di ulteriori n. 3 campagne di misura di soil-gas al termine dei 18 mesi di funzionamento previsti per il sistema MPE. Per l'intera durata delle operazioni di bonifica e del monitoraggio dei soil-gas l'area del PV dovrà essere accessibile unicamente al personale incaricato della bonifica.
8. DI DARE ATTO che sulla base del cronoprogramma allegato dalla Società (nel quale viene indicata una durata effettiva per il funzionamento del sistema MPE pari a 18 mesi dall'avvio) e considerate le n. 3 misurazioni trimestrali dei soil-gas da effettuare al termine dell'operatività del sistema MPE - tenuto anche conto della tempistica utile per la redazione della relazione finale conclusiva - le operazioni di bonifica autorizzate e le successive misure e verifiche in contraddittorio con il competente Servizio territoriale ARPA dovranno essere compiutamente concluse entro il 30/09/2018, fatte salve eventuali modifiche in corso d'opera da apportare all'Analisi di Rischio e/o alla progettazione operativa.
9. DI STABILIRE che la Società dovrà preventivamente concordare con il competente Servizio Territoriale ARPA Distretto di Faenza e Bassa Romagna (rif. Francesco Busa tel. 0546/682763) - con congruo

anticipo - le date di inizio di tutte le attività sopramenzionate ai fini del prelievo di campioni in contraddittorio e delle verifiche di competenza da esso ritenute necessarie.

10. DI STABILIRE che, ai sensi dell'art. 242 comma 7 del DLgs. n. 152/06 e a norma di quanto previsto in merito dalla DGR n. 2218/2015 al punto 5.2.1, la **Società Esso Italiana spa dovrà presentare - prima del'avvio delle operazioni di bonifica in oggetto** - una **garanzia finanziaria pari a €. 46.660,00** (diconsi euro quarantaseimilaseicentosessanta/00), pari al 20% (venti%) della spesa prevista per l'intervento (indicata dalla Società pari a € 233.300,00 come dettagliato in premessa), a garanzia della corretta esecuzione e completamento degli interventi previsti nel progetto di bonifica così come integrato dalle prescrizioni e condizioni tutte indicate nel presente provvedimento. **Ente garantito è il Comune di Faenza** (Comune di Faenza, Piazza del Popolo n. 31 - codice fiscale e p. iva 00357850395), al quale dovrà essere trasmesso l'originale della garanzia finanziaria.

Conseguentemente l'importo garantito verrà incamerato dal Comune di Faenza, e la fideiussione escussa, in tutti i casi di mancata/inesatta/ritardata/incompleta attuazione dei predetti interventi qualora la Società, diffidata a procedere alla corretta esecuzione, non provveda nei termini e modi stabiliti da questa SAC.

La certificazione di completamento degli interventi di bonifica, rilasciata da questa SAC ai sensi e per gli effetti dell'art. 242 comma 13 del D.Lgs. n. 152/06 e smi, costituirà titolo per lo svincolo della garanzia finanziaria presentata (a norma dell'art. 248 comma 3 del medesimo decreto legislativo).




11. DI TRASMETTERE, con successiva comunicazione, copia del presente provvedimento a tutti gli Enti e/o soggetti interessati convocati in sede di Conferenza di Servizi per la procedura di cui all'oggetto.

DICHIARA che:

- il presente provvedimento diviene esecutivo sin dal momento della sottoscrizione dello stesso da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà all'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

IL DIRIGENTE DELLA  
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI  
E CONCESSIONI  
DI RAVENNA  
*Dott. Alberto Rebucci*

PROPRIETÀ PRIVATA



PM7

PM11

PM1

PM12

PM13

PM10

PM4


PM6

VIA EMILIA PONENTE

PM8

PARCHEGGIO SU SUOLO PUBBLICO

PM9



**LEGENDA**

- Piezometri realizzati
- Punto di AS realizzato
- Punti di MPE proposti
- Linea di scarico in fognatura
- Linea di collegamento impianto di MPE

Formato di stampa: A3  
 Scala: 1:300

Scala grafica (metri)

Planimetria rappresentativa dell'area

PARCHEGGIO SU SUOLO PUBBLICO

PM8

PM9

**ORDINE INGEGNERI TERNI**  
 n. A-1033  
 settore a-b-c

*Luca Mantilacci*

apr 2016	0	Prima emissione	ZA	PP	LM
DATA	N. REV.	DESCRIZIONE	REDATTO	VISTO	APPROVATO
 TECNOLOGIE PER L'AMBIENTE					
SITO Faenza (RA) PVF 4203Esso - Via Emilia Ponente 2					
PROGETTO Relazione AUA					
NOME FILE 4203_ASCR_Tavola 4_planimetria_collegamenti_oriz.dwg					
TITOLO Planimetria collegamenti					N. TAV.
					4

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**